

CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO
L.R. 9.5.97 N. 21
L.R. 12.11.99 N. 28

SEZIONE EMERGENZE

TRA

BANCA _____ con sede in _____ - Via _____
rappresentato dal _____ nato a _____ il _____ domiciliato
per la carica in _____, qui di seguito indicato per brevità "BANCA"

E

la Finanziaria Regionale Piemontese FINPIEMONTE S.p.A. con sede in Torino,
rappresentata da Direttore Generale _____, nato a _____ il _____ qui
di seguito indicata per brevità "FINPIEMONTE"

PREMESSO

che la Regione Piemonte con D.G.R. N. 43 -7652 dell' 11.11.2002 ha deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento dei programmi di investimento proposti da piccole imprese commerciali regolarmente iscritte al Registro Imprese e da imprese artigiane regolarmente iscritte all'Albo delle imprese Artigiane.

L'esercizio dei beneficiari deve essere localizzato in area disagiata a causa di rilevanti interventi per la qualificazione urbana e viaria, che compromettono la normale accessibilità per un periodo superiore a sei mesi e per i quali il Comune abbia presentato agli Assessorati Regionali competenti apposito piano di intervento. Il piano d'intervento deve essere approvato con provvedimento della Giunta Comunale e deve individuare le aree interessate dai lavori ed asseverare che i cantieri che insistono sulle aree suddette abbiano avuto inizio almeno sei mesi prima dalla data di approvazione del piano stesso.

1. che in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte, ai sensi della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R.24/99 è stato previsto l'intervento del fondo regionale nel concorso del finanziamento, in collaborazione con il sistema bancario, con una quota massima del 60% del finanziamento concesso;
2. che la Regione Piemonte ha deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento con fondi propri fino ad un massimo di €15.000,00.= per ogni progetto;
3. L'importo massimo del prestito non può superare € 25.000. L'importo minimo concedibile è di €10.000;
4. che il Programma degli Interventi prevede che l'agevolazione riguardi investimenti relativi a:
per le imprese commerciali:
 - acquisto di scorte (nella percentuale massima del 85%) e spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 15%).

- Sono inoltre considerate ammissibili le spese per:
 - a) Acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi applicativi
 - b) Spese di consulenza per l'adozione di sistemi di qualità certificabile
 - c) Formazione imprenditoriale e del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni
 - d) Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi
 - e) Acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose
 - f) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto

I beni di cui alle lettere d) ed e) sono ritenuti ammissibili anche se acquistati usati, purché il loro stato d'uso sia compatibile con l'obbligo di non alienazione, cessione o distrazione previsto per i beni nuovi.

Non sono ritenuti ammissibili:

- i beni acquisiti o da acquisire in leasing
- gli investimenti finalizzati all'acquisto di azienda per subingresso
- le spese sostenute per l'utilizzo di un marchio in franchising

per le imprese artigiane:

- per l'acquisto di scorte (nella percentuale massima del 75%) e per spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 25%).
- Sono inoltre considerate ammissibili le spese per:
 - a) Formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni, per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
 - b) Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici;
 - c) Acquisto di arredi strumentali;
 - d) Acquisto di automezzi specifici per l'attività aziendale,
 - e) Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
 - f) Acquisizione di servizi reali (consulenze, interpretariato, promozione e pubblicità);
 - g) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazione in genere.

I beni di cui alle lettere b), c), d), sono ritenuti ammissibili anche se usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing.

Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono ammissibili se effettuate entro i sei mesi precedenti la data di inizio dei lavori o successivamente a tale data, asseverata con il citato provvedimento dell'Amministrazione Comunale che approva il piano degli interventi. Le spese devono essere inoltre antecedenti di non oltre un anno alla data di presentazione della domanda di finanziamento, oppure effettuate successivamente a tale data.

5. che la Banca si è dichiarata disponibile ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con i fondi regionali ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione di finanziamenti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- Articolo 1 -

Tutto quanto in premessa è parte integrante della convenzione.

- Articolo 2 -

L'importo massimo di finanziamento concesso alle imprese con i fondi regionali non potrà superare €15.000,00.=. L'intervento del fondo regionale sarà pari al 60% del finanziamento complessivo.

- Articolo 3 -

La forma tecnica consisterà in un finanziamento, valido fino a revoca, con possibilità di rientro fino a 60 mesi (di cui 12 di preammortamento). Il rimborso avverrà a rate trimestrali posticipate (31/3, 30/6, 30/9 e 31/12) costanti per quota capitale più gli interessi bancari maturati nel periodo. La prima rata verrà rimborsata il trimestre successivo a quello di erogazione salvo nel caso in cui sia stata scelta l'opzione del preammortamento.

- Articolo 4 -

Sulla quota di finanziamento concesso con fondi bancari sarà applicato un tasso di interesse pari all'EURIBOR 6 mesi + 1,25 punti spread.

La quota di finanziamento concesso con i fondi regionali sarà prestata a tasso di interesse nullo.

- Articolo 5 -

Le domande di finanziamento devono contenere gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia dei proponenti che delle iniziative per le quali è richiesto l'intervento e dovranno pervenire a Finpiemonte.

- Articolo 6 -

Finpiemonte, in seguito all'esame positivo, espresso in seduta congiunta, dei Gruppi Tecnici di Valutazione per le Sezioni Commercio e Artigianato, istituiti ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, provvederà a trasmettere copia della domanda alla Banca.

- Articolo 7 -

I Gruppi Tecnici e la Banca avvieranno autonomamente le proprie istruttorie e potranno chiedere all'impresa interessata ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

- Articolo 8 -

Terminata l'istruttoria e assunte, a loro insindacabile giudizio, le conseguenti determinazioni, la Banca ed i Gruppi Tecnici comunicheranno a Finpiemonte i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto o la non concessione del finanziamento stesso.

- Articolo 9 -

Assunte le necessarie delibere, Finpiemonte trasmetterà alla Banca il nulla osta all'erogazione del finanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili, e trasferirà, con valuta data di erogazione, i fondi necessari per il concorso nel finanziamento, secondo gli importi indicati dai Gruppi Tecnici.

- Articolo 10 -

La Banca provvederà a trasmettere trimestralmente un tabulato da cui risultino i finanziamenti erogati ed inoltre, contestualmente al pagamento della rata da parte dell'impresa, a trasferire a Finpiemonte la relativa quota di ammortamento del capitale di competenza regionale.

- Articolo 11 -

Le operazioni di finanziamento previste dalla presente convenzione devono essere assistite dalle garanzie delle cooperative o dei consorzi di garanzia fidi. Tali garanzie dovranno operare pro-quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

- Articolo 12 -

L'impresa beneficiaria deve effettuare le spese e terminare l'iniziativa improrogabilmente entro centottanta giorni dall'effettiva disponibilità del finanziamento e dovrà trasmettere ai Gruppi Tecnici di Valutazione, entro trenta giorni dal termine dell'iniziativa, il rendiconto delle spese sostenute.

In caso di inadempienza da parte dell'impresa finanziata degli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e imposti dai Gruppi Tecnici, Finpiemonte potrà richiedere alla Banca la revoca del finanziamento concesso con fondi regionali.

Tale revoca non si estende al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca stessa.

- Articolo 13 -

La Banca potrà revocare a suo insindacabile giudizio i finanziamenti concessi, dandone comunicazione non motivata a Finpiemonte.

Inoltre, in caso di inadempienza dell'obbligo di rientro, la Banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente.

- Articolo 14 -

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca e Finpiemonte, in modo tale che eventuale perdita sia sempre proporzionalmente ripartita, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

- Articolo 15 -

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

- Articolo 16 -

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

- Articolo 17 -

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

- Articolo 18 -

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

FINPIEMONTE S.p.A. presso la propria sede sita in Galleria San Federico 54 - Torino

BANCA _____ presso la propria sede sita in Via _____ - _____.

Torino, ___/___/_____

Finpiemonte S.p.A.

Istituto di Credito